



## COMUNE DI GENOVA

### Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale non appartenente all'area separata della Dirigenza - Stralcio

N. 10C del 16.09.2020

L'anno 2020, il giorno 16 del mese di Settembre presso la Sede del Comune di Genova tra la delegazione Trattante della Civica Amministrazione, nelle persone di:

IL DIRETTORE GENERALE

OPERATIVO

(Dott. Alfredo Viglienzoni)

(Presidente)

IL VICE DIRETTORE

GENERALE

(Dott. Marco Speciale)

(Vice Presidente)

IL DIRETTORE

RISORSE FINANZIARIE

(Dott.ssa Magda Marchese)

(Componente)

IL DIRETTORE

SVILUPPO DEL PERSONALE

E FORMAZIONE

(Dott.ssa Nadia Magnani)

(Componente)

IL DIRIGENTE

SETTORE RISORSE UMANE


(Dott. Alessio Canepa)

(Componente)

e la Delegazione Trattante di Parte Sindacale costituita come di seguito riportata:

C.G.I.L. F.P. 

C.I.S.L. F.P.S. 

U.I.L. F.P.L. 

C.S.A. Regioni Aut. Loc. \_\_\_\_\_

R.S.U. \_\_\_\_\_

è stato sottoscritto il seguente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – Stralcio per il personale non Dirigente, in merito all'introduzione di nuovi dispositivi tecnologici in dotazione alla Polizia Locale, che recepisce le direttive della Giunta formalizzate con delibera G.C. n. 322 del 24.10.2019.

Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) – stralcio – si applica al personale del comparto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato del Comune di Genova della Polizia Locale.

## Art.1

### Premesse

La Civica Amministrazione, in considerazione delle esigenze operative per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana, intende dotare il Corpo di Polizia Locale di strumenti di lavoro tecnologicamente avanzati, in particolare di dispositivi indossabili (c.d. "BodyCam") che consentano la registrazione di immagini in occasione di situazioni pericolose o a rischio, al fine di perseguire il duplice obiettivo di contribuire ad assicurare elevati standard di sicurezza degli operatori della Polizia Locale e di poter acquisire, nel caso di illeciti o di situazioni critiche, tutti gli elementi utili all'accertamento e alla documentazione probatoria dei fatti costituenti reato.

Posto che i suddetti dispositivi implicano un trattamento dei dati personali -come definiti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (recepito in Italia con il D. Lgs. 10/08/2018, n. 101) e dalla Direttiva UE 2016/680 (recepita in Italia con il D. Lgs. 18/05/2018, n. 51) relativa ai trattamenti effettuati dalle Autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali- l'utilizzo degli





stessi ha richiesto l'elaborazione preventiva di una Valutazione di Impatto (*DPIA – Data Protection Impact Assessment*).

Il DPIA è stato elaborato dalla Direzione Corpo di Polizia Locale e sottoposto alla valutazione del DPO del Comune di Genova, competente per la protezione dei dati personali, che ha individuato le misure da applicarsi nei casi di utilizzo delle "BodyCam".

## Art. 2

### Dispositivi indossabili "BodyCam"

Le Parti danno atto che il personale della Polizia Locale sarà munito di dispositivi indossabili (cd. Bodycam), per la registrazione di immagini in occasione di situazioni pericolose o a rischio, al fine di garantire la massima sicurezza dell'operatore stesso e per poter acquisire, nel caso di illeciti o di situazioni critiche, tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto stesso ed all'individuazione dell'eventuale colpevole.

Sulla base di quanto stabilito dall'art. 4 comma 1) della Legge 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori") che prevede che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possano essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possano essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali, le Parti stabiliscono che è facoltà degli operatori portare con sé i dispositivi, che i dispositivi saranno attivabili esclusivamente dagli operatori che li indossano e che è esclusa la possibilità di utilizzare il sistema per finalità di controllo dei lavoratori, per fini disciplinari o per la valutazione delle prestazioni lavorative.

I dati audiovisivi raccolti potranno essere utilizzati per fini investigativi o per la ricostruzione del fatto e saranno conservati per un tempo congruo, nel rispetto dei limiti di cui alla normativa vigente sul trattamento dei dati personali.

## Art. 3

### Scarico e gestione file audiovisivi

Il comandante del reparto che ha in dotazione bodycam individuerà un numero congruo di referenti che si occuperanno della gestione dei file audiovisivi (scarico filmati bodycam, loro conservazione ed eventuale utilizzo futuro), fermo restando che gli stessi file audiovisivi saranno messi a disposizione dell'operatore che ha proceduto alla registrazione per le esigenze di servizio connesse.

